

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1780-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MICARA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro della Pubblica Istruzione

e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1962

Comunicata alla Presidenza il 16 giugno 1962

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e il Perù concluso
a Lima l'8 aprile 1961

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo culturale di cui si chiede la ratifica è stato stipulato tra l'Italia e il Perù a Lima l'8 aprile 1961 in occasione della visita in Perù del Presidente della Repubblica italiana.

Tale Accordo tende sostanzialmente ad intensificare e potenziare le relazioni tra i due Paesi sul piano della cultura, inserendosi nell'alveo di una lunga tradizione di amicizia e di feconda collaborazione tra i due popoli.

Si prevede pertanto una serie di facilitazioni da accordare alle istituzioni culturali autorizzate dai rispettivi Paesi, non escluse agevolazioni di carattere fiscale. È opportuno sottolineare, in particolare, che nelle scuole secondarie peruviane lo studio della lingua italiana assumerà una posizione pari a quella della lingua straniera più favorita. Si dispone inoltre che il problema del riconoscimento dei titoli di studio secondari di ogni ordine e grado previsti dai rispetti-

vi ordinamenti scolastici, anche ai fini del proseguimento degli studi in ciascuno dei due Paesi e dell'ammissione alle Università ed agli altri Istituti di istruzione superiore, sarà esaminato e regolato di comune accordo tra i due Paesi. Parimenti di comune accordo saranno determinate le condizioni in base alle quali potrà essere consentito, nei rispettivi territori, l'esercizio delle professioni ai cittadini dell'altro Paese che siano in possesso dei necessari titoli di studio e di abilitazione.

Altri articoli prevedono poi misure atte ad incoraggiare il turismo e scambi nel settore sportivo, ai fini di una sempre più intensa e fruttifera comprensione tra i due Paesi.

Per il complesso di tali ragioni, rinunciando ad una disamina approfondita ed analitica dei vari articoli dell'Accordo, il relatore invita il Senato a confortare del suo voto favorevole il disegno di legge.

MICARA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e il Perù concluso a Lima l'8 aprile 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo 14 dell'Accordo stesso.